Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA — DEL REGNO D'ITALIA — L. 0,60

Anno LXV — Roma — Lunedì, 25 agosto 1924 — Numero 199

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1266.

REGIO DECRETO 19 luglio 1924, n. 1251.

Aggiunte al R. decreto 25 agosto 1919, n. 1513, riguardante gli ufficiali di vascello specialisti di armi navali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 11 della legge 29 giugno 1913, n. 797, che approva l'ordinamento dei corpi militari della Regia marina;

Visto il R. decreto 25 agosto 1919, n. 1513, che stabilisce l'ordinamento degli ufficiali di vascello specialisti di armi navali;

Udito il Consiglio superiore di marina, che ha dato parere favorevole;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli ufficiali di vascello specialisti di armi navali possono essere destinati soltanto ai servizi tecnici di cui all'art. 1 del R. decreto 25 agosto 1919, n. 1513, e non assumono fun-

zioni di comando spettanti a bordo o a terra agli ufficiali di vascello naviganti dello Stato Maggiore generale.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore dal 1° agosto 1924.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 19 luglio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1924.
Atti del Governo, registro 227, foglio 67. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1267.

REGIO DECRETO 25 luglio 1924, n. 1252.

Cambiamento di nomi ad alcune unità inscritte nel quadro del Regio naviglio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto n. 138 del 3 aprile 1905;
Sulla proposta del Nostro Ministro per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le seguenti navi inscritte nel quadro del Regio naviglio: torpediniera « Euro », dragamine « Nembo » e rimorchiatore « Ostia », assumono rispettivamente i nuovi nomi di « Strale », « Camogli » e « Promontore » in luogo dei nomi che esse hanno attualmente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 25 luglio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1924.
Atti del Governo, registro 227, foglio 68. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1268.

REGIO DECRETO 27 luglio 1924, n. 1253.

Radiazione dal quadro del Regio naviglio della cannoniera « Cirenaica » e della cisterna « Po ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge in data 21 dicembre 1922, n. 1800;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

La Regia cannoniera « Cirenaica » e la cisterna « Po » sono radiate dal quadro del Regio naviglio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 luglio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1924.
Atti del Governo, registro 227, foglio 69. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1269.

REGIO DECRETO 22 maggio 1924, n. 1261.

Trasformazione dell'Istituto sperimentale chimico-agrario governativo di Gorizia in Ente consorziale autonomo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Riconosciuta la necessità di ripristinare l'Istituto sperimentale chimico agrario di Gorizia trasformandolo in Ente consorziale autonomo con personalità giuridica;

Visto lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale, approvato con R. decreto 10 settembre 1923, n. 2050;

Viste le deliberazioni dell'Amministrazione provinciale di Udine in data 19 settembre, 12 dicembre 1923, e 15 febbraio 1924; dell'Amministrazione provinciale di Trieste in data 16 novembre 1923; della Camera di commercio e industria di Gorizia in data 4 maggio 1923; del comune di Gorizia in data 9 maggio 1923;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Istituto sperimentale chimico-agrario governativo di Gorizia è trasformato in Ente consorziale autonomo, con personalità giuridica sotto l'alta vigilanza del Ministro per l'economia nazionale.

Il programma di attività dell'istituto sarà coordinato a quello della stazione chimico-agraria sperimentale di Udine.

Art. 2.

L'istituto è retto da un Consiglio di amministrazione composto del rappresentante del Governo, di uno per ciascuna delle provincie di Udine e di Trieste, del comune di Gorizia e della Camera di commercio e industria di Gorizia, nonchè d'uno per ciascuno degli enti che contribuiscano con un'assegnazione annua continuativa non inferiore a L. 5000.

Il direttore dell'istituto è membro di diritto del Consiglio, con le funzioni di segretario.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente, che dura in ufficio due anni e può essere confermato.

I membri elettivi durano in ufficio tre anni e possono essere confermati.

I rappresentanti nominati in sostituzione dei consiglieri che vengono a cessare, rimangono in ufficio fino al termine del periodo assegnato a coloro che hanno sostituito.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'istituto.

Art. 3.

Al mantenimento dell'istituto contribuiscono annualmente: lo Stato con L. 30,000 inscritte sul Cap. 53 (allegato n. 8, numero d'ordine 5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio 1923-24 e sul capitolo corrispondente per gli esercizi avvenire; la provincia di Udine con L. 15,000; la provincia di Trieste con L. 5000; il comune di Gorizia con L. 6000; la Camera di commercio e industria di Gorizia con L. 4000.

A sede dell'istituto sono assegnati, in comune con la cattedra ambulante di agricoltura, i locali e terreni già destinati alla Scuola agraria provinciale di Gorizia.

Lo Stato concorre, inoltre, con il contributo straordinario di L. 75,000 nelle spese di sistemazione e arredamento dell'istituto, da prelevarsi dal Cap. 253 del bilancio del già Ministero di agricoltura per l'esercizio 1923-924.

Il materiale ed i fondi già destinati al funzionamento dell'istituto del cessato regime sono invertiti a favore del nuovo ente creato in virtù del presente decreto.

Art. 4.

L'organico dell'istituto è costituito dal direttore, da nominarsi giusta quanto dispone l'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3203, e dal personale scientifico, tecnico inferiore, amministrativo e di servizio, nominato dal Consiglio di amministrazione su proposta del direttore.

Art. 5.

Il direttore presenta annualmente al Consiglio d'amministrazione un rapporto sui lavori eseguiti ed il programma per l'anno successivo, e per l'esame e l'approvazione il bilancio preventivo ed il conto consuntivo. Questi documenti dovranno essere presentati al Ministero dell'economia nazionale ed agli altri enti consorziati.

Art. 6.

Un regolamento speciale, proposto dal Consiglio d'amministrazione e approvato dal Ministero dell'economia nazionale, disciplinerà il funzionamento dell'istituto, determinerà la misura dello stipendio iniziale al personale e degli aumenti successivi, nonchè le disposizioni riguardanti la conferma ed il trattamento di quiescenza e le norme disciplinari.

E' ammesso il ricorso al Ministero dell'economia nazionale avverso i provvedimenti disciplinari deliberati dal Consiglio d'amministrazione contro il direttore.

Il ricorso, se del caso, sarà sottoposto per il parere alla Sezione 1ª del Consiglio superiore dell'istruzione agraria, industriale e commerciale.

Disposizione transitoria.

Art. 7.

L'attuale personale dell'Amministrazione dell'agricoltura, che sotto il cessato regime prestava servizio presso l'Istituto sperimentale chimico agrario di Gorizia, assimilato a quello del Regno, a norma degli articoli 3, 4 e 5 del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1380, sarà mantenuto in servizio presso lo istituto stesso, trasformato in ente autonomo consorziale, con le funzioni che esercitava e con il trattamento economico acquisito in seguito alla predetta assimilazione economica, salvi i maggiori vantaggi che possano competergli per l'estensione al personale delle nuove Provincie dell'ordinamento gerarchico, stabilito con R. decreto 23 dicembre 1923, n. 2829.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1924.
Atti del Governo, registro 227, foglio 77. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1270.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 agosto 1924, n. 1262.

Norme per il passaggio al Ministero dei lavori pubblici degli uffici e del personale delle nuove costruzioni ferroviarie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge 30 aprile 1924, n. 596;
Visto il decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le comunicazioni e con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il personale della Direzione generale delle ferrovie dello Stato che, con regolare assegnazione disposta a suo tempo, ha fatto parte prima del 30 aprile 1924 degli uffici di costruzione delle nuove linee ferroviarie e che alla data del 20 luglio 1924 risulta assegnato all'ufficio IV del servizio centrale, lavori e costruzioni, o degli uffici locali delle costruzioni, passa alla dipendenza del Ministero dei lavori pubblici (Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili) conservando il trattamento giuridico ed economico dell'Amministrazione da cui proviene.

È lasciata facoltà fino al 31 dicembre 1924 ai Ministri per i lavori pubblici e per le comunicazioni di effettuare, di comune accordo, in casi eccezionali, passaggi di personale dall'uno all'altro dicastero, previo consenso del Ministro per le finanze.

Il personale dell'Amministrazione ferroviaria che alla data del presente decreto presta già servizio presso l'Ispettorato generale ed i Circoli d'ispezione potrà, previo assenso della predetta Amministrazione ferroviaria, passare alla dipendenza del Ministero dei lavori pubblici, col trattamento di cui sopra.

Art. 2.

Il Ministero dei lavori pubblici subentrerà alla Amministrazione delle ferrovie dello Stato nell'osservanza dell'esecuzione dei contratti e convenzioni in corso per lavori, provviste, ecc. relativi alla costruzione di nuove linee ferroviarie tenendo sollevata l'Amministrazione stessa da ogni conseguenza ed obbligazione in proposito.

In tutti i casi in cui, a norma dei contratti e capitolati relativi, si debba per la notifica di atti o per l'adempimento di altre formalità procedere nei confronti del direttore ge-

nerale delle Ferrovie dello Stato o di chi per esso, il medesimo deve, a tutti gli effetti, ritenersi sostituito dal Ministro per i lavori pubblici.

Art. 3.

Con decreti Reali, su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze e, per quanto possa occorrere, con quello per le comunicazioni, sarà provveduto alla emanazione delle norme amministrative, tecniche e contabili che si riconosceranno necessarie per assicurare la continuità delle nuove costruzioni e all'ordinamento definitivo dei detti uffici, nonchè alla sistemazione organica del personale, coordinandola a quella che verrà data agli altri uffici ed al personale addetto all'Ispettorato generale. Le norme di cui sopra dovranno essere emanate entro il 31 dicembre 1924.

Art. 4.

Sino a quando non saranno emanate le norme di cui all'articolo 3, il Ministero dei lavori pubblici potrà avvalersi, come l'Amministrazione ferroviaria, di tutte le disposizioni e facoltà previste nelle leggi e regolamenti vigenti in materia di nuove costruzioni ferroviarie per l'aggiudicazione e la gestione delle opere.

Art. 5.

Per il personale di cui all'art. 1 sono conferiti al Ministro per i lavori pubblici, i poteri di cui ai Regi decreti 28 gennaio 1923, nn. 143 e 153, e successive proroghe che siano state o saranno disposte.

Art. 6.

In dipendnza dell'applicazione del presente decreto non potrà in alcun caso essere superata la spesa complessiva gravante sul bilancio dei lavori pubblici per la costruzione delle nuove linee ferroviarie.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 4 agosto 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SARROCCHI — CIANO — A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 22 agosto 1924.
Atti del Governo, registro 227, foglio 85. — GRANATA.

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1924.

Norme per la riscossione della tassa di scambio sulle vendite degli animali vaccini, ovini e suini.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 56 della legge della tassa sugli scambi 30 dicembre 1923, n. 3273;

Visto l'art. 3, terz'ultimo comma, della stessa legge, a norma del quale la tassa di scambio sulle vendite di bestiame ovino e suino è dovuta una sola volta all'atto della macellazione;

Ritenuto che tale norma si applica, a decorrere dal 1° luglio 1924, anche nei riguardi della tassa di scambio sulle vendite di bestiame vaccino;

Visto l'art. 27 della legge citata;

Ritenuta l'opportunità di disciplinare la riscossione della tassa di scambio sulle vendite degli animali vaccini, ovini e suini;

Decreta:

Comuni chiusi e Comuni aperti provvisti di pubblico macello.

Art. 1.

Nei Comuni dichiarati chiusi agli effetti dell'applicazione dei dazi interni di consumo e nei Comuni aperti provvisti di pubblico macello la tassa di scambio sulle vendite di bestiame vaccino, ovino e suino, nella misura di L. 1 per cento del prezzo o valore del detto bestiame, si riscuote, a datare dal 1° luglio 1924, insieme ai diritti o tassa di macellazione dovuti ai Comuni a norma dei relativi regolamenti, mediante applicazione delle prescritte marche doppie per tassa scambi sulla medesima bolletta (madre e figlia) che viene rilasciata per il pagamento della tassa o diritto di macellazione.

In caso di mancato pagamento della tassa di scambio, chi rilascia la bolletta è solidalmente responsabile con la parte tanto per la tassa che per le relative penali.

Comuni sprovvisti di pubblico macello.

Art. 2.

Nei Comuni sprovvisti di pubblico macello la riscossione della tassa di scambio sulle vendite di bestiame vaccino, ovino e suino si effettuerà insieme alla riscossione del dazio di consumo, nei modi indicati nei seguenti articoli.

Comuni sprovvisti di pubblico macello
che riscuotono il dazio di consumo a tariffa.

Art. 3.

A datare dal 1° settembre 1924 nei Comuni sprovvisti di pubblico macello, nei quali il dazio di consumo viene riscosso a tariffa all'atto della introduzione nella linea daziaria o della macellazione degli animali o della loro introduzione nei locali di vendita, la riscossione della tassa di scambio sulle vendite degli animali vaccini, ovini e suini, dovrà effettuarsi insieme alla riscossione del dazio di consumo mediante applicazione delle prescritte marche doppie per tassa scambio sulla bolletta di sdaziamento (madre e figlia), rilasciata per l'introito del dazio di consumo.

In caso di mancato pagamento della tassa di scambio, chi rilascia la bolletta di sdaziamento è solidalmente responsabile con la parte tanto per la tassa che per le relative penali.

Comuni aperti sprovvisti di pubblico macello
che riscuotono il dazio di consumo in abbonamento.

Art. 4.

Nei Comuni aperti sprovvisti di pubblico macello, nei quali il dazio di consumo sulla macellazione degli animali viene riscosso a mezzo di abbonamento, la tassa di scambio sulle vendite degli animali vaccini, ovini e suini sarà del

pari riscossa, a datare dal 1° settembre 1924, in modo virtuale a mezzo di abbonamento obbligatorio il cui canone sarà determinato dagli uffici del registro e bollo in base ai dati risultanti dai contratti stipulati agli effetti del dazio di consumo.

A tal uopo nei contratti di abbonamento per il dazio di consumo, compresi gli abbonamenti per classi di esercenti, da stipularsi a norma dell'art. 221 del regolamento per la riscossione dei dazi interni di consumo, approvato con R. decreto 25 febbraio 1924, n. 540, deve essere indicato dai Comuni, distintamente per ogni specie di animali (vaccini, ovini e suini) il numero presuntivo dei capi di bestiame che potranno essere macellati dall'esercente abbonato, nel periodo di tempo cui si riferisce l'abbonamento.

Copia in carta libera dei detti contratti dovrà essere trasmessa dai Comuni ai competenti uffici del registro e bollo entro 15 giorni dalla loro stipulazione.

Art. 5.

Per i contratti di abbonamento al dazio di consumo stipulati nei Comuni previsti dal precedente art. 4 e tuttora in corso al 1° settembre 1924, il canone di tassa di scambio verrà accertato e riscosso in modo virtuale in base a convenzione di abbonamento dagli uffici del registro e bollo, in confronto di ciascuno esercente abbonato, proporzionalmente al periodo di tempo corrente dal 1° settembre 1924 alla scadenza del detto contratto di abbonamento.

I Comuni entro il 15 settembre 1924 dovranno trasmettere ai competenti uffici del registro e bollo un elenco dei contratti di abbonamento al dazio di consumo sulla macellazione degli animali vaccini, ovini e suini in corso al 1° settembre 1924, con indicazione del cognome, nome e domicilio del contribuente abbonato, della durata dell'abbonamento e del canone relativo. Nella trasmissione del detto elenco i Comuni invieranno all'ufficio del registro un estratto della tariffa daziaria per quella parte che si riferisce all'applicazione del dazio consumo sugli animali vaccini, suini ed ovini.

Art. 6.

Gli esercenti contemplati dal precedente art. 4 che a decorrere 1° settembre 1924 stipuleranno contratti di abbonamento al dazio di consumo sulla macellazione degli animali vaccini ovini e suini dovranno chiedere al competente ufficio del registro e bollo, nel termine di giorni 15 dalla data dei detti contratti, di stipulare la convenzione di abbonamento anche agli effetti della tassa di scambio.

Gli stessi esercenti che al 1° settembre 1924 hanno in corso contratti di abbonamento al dazio di consumo sulla macellazione degli animali vaccini, ovini e suini, dovranno darne notizia, non oltre il 15 settembre 1924, al competente ufficio del registro e bollo, chiedendo di stipulare la convenzione agli effetti della tassa sugli scambi a norma del precedente art. 5.

Per gli esercenti che non ottempereranno ai detti obblighi il canone di tassa di scambio sarà senz'altro determinato dagli uffici del registro e bollo e verrà da questi notificato agli esercenti medesimi, con invito a stipulare la relativa convenzione nel termine perentorio di giorni 20 dalla detta notificazione.

Ove nel detto termine il contribuente non si presti alla stipulazione della convenzione il canone di tassa di scambio determinato dall'ufficio del registro si rende immediatamente esigibile.

Potrà prescindersi dalla stipulazione della convenzione quando il contribuente accetti senz'altro il canone determinato e notificatogli dal comptente ufficio, effettuandone il pagamento in unica soluzione, anche a mezzo di vaglia postale, entro i 20 giorni dalla notificazione.

Art. 7.

In confronto degli esercenti contemplati dai precedenti articoli 4, 5 e 6 che non abbiano stipulato la convenzione di abbonamento agli effetti della tassa sugli scambi a norma del presente decreto, rendonsi applicabili, per ogni capo di bestiame macellato le pene pecuniarie stabilite dall'art. 40 della legge della tassa sugli scambi 30 dicembre 1923, n. 3273.

Per l'omesso o ritardato pagamento alle pattuite scadenze della tassa di scambio da corrispondersi in abbonamento a norma dei detti articoli, si incorre nella sopratassa, uguale al 12 % della tassa dovuta, stabilita dall'art. 27 della citata legge della tassa sugli scambi.

Art. 8.

Agli incaricati della riscossione del diritto di macellazione e del dazio di consumo che provvedono alla applicazione e riscossione della tassa di scambio a norma dei precedenti articoli 1 e 3, compete, per gli acquisti di marche da bollo doppie per tassa scambio presso gli uffici del registro e bollo, l'aggio del 2 per cento stabilito per i distributori secondari di valori bollati.

Art. 9.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 agosto 1924.

Il Ministro: DE' STEFANI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 189

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 23 agosto 1924.

	Media		Media
Parigi	121 49	Belgio	113 37
Londra	101 807	Olanda	8 82
Svizzera	425 19	Pesos oro	17 70
Spagna	302 64	Pesos carta	7 75
Berlino	—	New York	22 698
Vienna	0 0319	Oro	437 96
Praga	67 60		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	84 18
	3.50 % » (1902)	79 —
	3.00 % lordo	54 33
	5.00 % netto	97 49
	Obbligazioni delle Venezie 3.50%	84 11

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Direzione generale dei servizi postali — Casse di risparmio postali

Resoconto sommario *delle operazioni eseguite a tutto il mese di aprile 1924*

OPERAZIONI ORDINARIE.

	Uffici autorizzati	Movimento dei libretti			Quantità delle operazioni	
		Di prima emissione rinnovati e duplicati	Ultimati estinti - marriti prescritti e annullati	Eccedenza	Depositi	Rimborsi
Mese di aprile	—	48 671	28,725	19,946	225,337	207,369
Mesi precedenti	—	793,846	523,073	270,773	781,547	622,495
Somme totali dell'anno in corso	—	842,517	551,798	290,719	1,006,884	829,864
Anni 1876-1923	10,926	25,339.783	18,244.724	7,095.059	120.995.901	93.687.143
Somme complessive	10.926	26.182.300	18,796.522	7,385,778	122,002,785	94,517,007

MOVIMENTO DEI FONDI

	Depositi	Interessi capitalizzati	Somme complessive	Rimborsi	Rimanenze
Mese di aprile	278 342,217.14	—	278,342,217.14	213,447,814.96	64.894,402,18
Mesi precedenti	876,207,023.68	—	876.207.023.68	687,942,488.36	188,264,535.32
Somme totali dell'anno in corso	1,154,549,240.82	—	1,154 549,240.82	901 390,303.32	253,158,937.50
Anni 1876-1923	34.115.349.438.75	1.892.346.664.80	36.007.696 103.55	27.025.557 173.35	8,982.138.930.20
Somme complessive	35,269,898,679.57	1,892,346 664.80	37.162.245.344.37	27,926,947,476.67	9,235,297,867.70

LIBRETTI AL PORTATORE.

	Uffici autorizzati	Movimento dei libretti			Quantità delle operazioni	
		Di prima emissione rinnovati o duplicati	Ultimati estinti - marriti prescritti e annullati	Eccedenza	Depositi	Rimborsi
Mese di aprile	—	629	282	347	2.826	3 209
Mesi precedenti	1	2,116	340	1,776	9,112	6,964
Somme totali dell'anno in corso	1	2,745	622	2 123	11,938	10,173
Anni 1915-1923	401	55.695	17.935	37,760	197.567	177.221
Somme complessive	402	58 440	18.557	39,883	209.505	187.394

MOVIMENTO DEI FONDI

	Depositi	Interessi capitalizzati	Somme complessive	Rimborsi	Rimanenze
Mese di aprile	2 624.682 60	—	2 624 682.60	2,254.486.34	370.196.26
Mesi precedenti	8,139 127.38	—	8,139,127.38	5,723,718.40	2,415,408.98
Somme totali dell'anno in corso	10,763,809.98	—	10,763,809.98	7,978 204.74	2,785,605.24
Anni 1915-1923	128.666.606.62	2,626.825.40	131.293.432.02	105.169.316.05	26.124.115.97
Somme complessive	139,430,416.60	2,626,825.40	142,057,242 —	113,147,520.79	28,909,721.21

OPERAZIONI INFRUTTIFERE

	Movimento dei libretti			Depositi		Rimborsi		Rimanenze
	Emessi	Ultimati	Eccedenze	Quantità	Importo	Quantità	Importo	
Mese di aprile	1,946	1,327	619	2,195	5,129,006.1[illegible]	2,241	4,423.913.32	705,002.80
Mesi precedenti	27,631	20,199	7,432	7,523	13,971 342.4[illegible]	8,188	13,453 016.28	518,326.20
Somme totali dell'anno in corso.	29,577	21,526	8,051	9,718	19,100,348.6[illegible]	10,429	17,876,929.60	1,223,410 —
Anni 1883-1923	332.369	209,997	122,372	1,689,941	1 145,943.493.2[illegible]	2.427.791	1 073.183.441.28	72,755,052.01
Somme complessive	361,946	231,523	130,423	1 699 659	1,165,043,841.8[illegible]	2.438.220	1,091 065,370.88	73.978,471.01

ACQUISTI DI RENDITA
e depositi nella Cassa dei depositi e prestiti.

	Quantità	Importo
Mese di aprile	1,044	5,403.173.11
Mesi precedenti	4,349	26,294,371.68
Somme dell'anno in corso	5,393	31,697,544.79
Anni 1876-1923	540 679	1,011.562.135.32
Somme complessive	546.072	1 043,259,680.11

LIBRETTI DI VECCHIO TIPO
tolti di corso dopo la legge 24 dicembre 1908. n. 719 per la riforma contabile

	Quantità
Mese di aprile	98
Mesi precedenti	614
Somma dell'anno in corso	712
Anni 1909-1923	4,6 8.932
Somma complessiva	4.689.644

Rimasti in corso N. 174.777.

SOMME
cadute in prescrizione.

	Importo
Mese di aprile	—
Mesi precedenti	—
Somme dell'anno in corso	—
Anni 1905-1923	7,018,664.02
Somme complessive	7,018.664.02

RIMESSE
degli italiani residenti all'estero.

	Quantità dei depositi	Importo
Mese di aprile	6,710	53,785.551.60
Mesi precedenti	18,897	147,484,889.45
Somme dell'anno in corso	25,607	201,270,441.05
Anni 1890-1923	1,984,525	5,341.876.474.29
Somme complessive	2,010,132	5.543,146,915.34

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso per esami a 12 posti di professore straordinario nelle Regie scuole agrarie medie fra gli assistenti delle Regie scuole speciali e pratiche attualmente in servizio.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti gli articoli 50 e 53 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214, relativo all'ordinamento dell'istruzione agraria media;

Considerato che dei 92 posti di professore di Regia scuola agraria media ne sono stati coperti 69, in applicazione degli articoli 50, 51 e 52 del citato R. decreto n. 3214, e pertanto ne risultano vacanti 23, dei quali, 11 per cattedre di materie letterarie e coltura generale, e 12 per cattedre di materie scientifiche e tecniche, e da mettersi a concorso fra gli assistenti attualmente in servizio, ai sensi del citato art. 53.

Considerato che pel concorso riservato agli assistenti può prescindersi dall'osservanza del termine di cui al 1° comma dell'art. 32 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, perchè, salvo il numero dei posti vacanti, il concorso stesso è ad essi già cognito in virtù del citato art. 53;

Decreta:

Art. 1.

Fra gli assistenti delle Regie scuole speciali e pratiche, attualmente in servizio, è aperto il concorso per esami per coprire 12 posti di professore straordinario nelle Regie scuole agrarie medie, risultati vacanti, ai sensi dell'art. 53 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214.

I suddetti posti sono così ripartiti fra gli insegnamenti seguenti:

a) scienze fisiche e naturali e patologia vegetale . N. 4
b) chimica generale, agraria e tecnologia ed industrie agrarie . . . . » 5
c) matematica applicata, agrimensura e disegno . . » 1
d) zootecnia . . . . » 1
e) viticoltura ed enologia . . . . » 1

Art. 2.

E' pure aperto il pubblico concorso per titoli e per esami per quei posti, di cui all'articolo precedente, che dovessero restare, per qualsiasi motivo, scoperti, dopo espletato il concorso di cui all'articolo stesso.

Art. 3.

Con successivo decreto Ministeriale, da emanarsi prima dell'aggiudicazione del concorso di cui all'art. 2, e da presentare alla Corte dei conti per la registrazione, sarà indicato il numero dei posti da coprirsi.

Art. 4.

I professori di Regia scuola agraria media sono classificati al gruppo *A*, gradi 10° 9° ed 8° di cui al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e ad essi compete lo stipendio iniziale di L. 9500 oltre il supplemento di servizio attivo di L. 600.

E' dovuta inoltre l'indennità caro viveri nella misura stabilita dal decreto stesso.

Art. 5.

Gli esami verteranno sui programmi che, per ogni disciplina oggetto delle cattedre messe a concorso, vengono svolti presso gli istituti di istruzione superiore agraria.

Per l'ammissione al concorso di cui all'art. 1, gli assistenti dovranno, entro il 10 settembre 1924, far pervenire al Ministero dell'economia nazionale, Direzione generale dell'agricoltura apposita domanda (redatta su carta da bollo da L. 3) che dovrà indicare la cattedra alla quale il concorrente aspira e dovrà essere corredata dalla quietanza comprovante il versamento, ad un ufficio del registro, della tassa di L. 50 ai sensi del R decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

Il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso di cui all'art 2 scadrà il 15 ottobre 1924.

Le domande stesse dovranno contenere l'indicazione della dimora del concorrente ad essere corredate dei seguenti documenti:

a) atto di nascita, dal quale risulti che il concorrente non abbia oltrepassato il 35° anno di età;
b) stato di famiglia;
c) attestato di cittadinanza italiana;
d) attestato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni ove il concorrente dimorò nell'ultimo triennio;
e) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;
f) certificato di sana costituzione fisica;
g) attestato di adempiuto obbligo di leva militare;
h) titoli, documenti e pubblicazioni che il concorrente ritenga utile produrre;
i) quietanza comprovante il versamento, presso un ufficio del registro, della tassa di L. 50, ai sensi del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

I concorrenti dovranno inoltre presentare: Laurea in scienze agrarie od in scienze naturali per i posti di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 del presente decreto; la laurea in scienze agrarie od in chimica per i posti indicati alla lettera *b*); il diploma di ingegnere per il posto di cui alla lettera *c*); la laurea in scienze agrarie od in medicina veterinaria per il posto di cui alla lettera *d*) e la laurea in scienze agrarie per il posto indicato alla lettera *e*).

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) gli aspiranti che provino, mediante certificato dell'Amministrazione dalla quale dipendono, di occupare posti di ruolo al servizio dello Stato.

I documenti che corredano la domanda debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e portare la vidimazione dell'autorità politica e giudiziaria, a seconda dei casi.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *f*) debbono avere data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

A parità di merito saranno preferiti gli invalidi di guerra, i feriti in combattimento, gli orfani di guerra ed i figli di invalidi di guerra, gli insigniti di decorazione al valore ed infine chi abbia prestato servizio militare come combattente.

Per i già combattenti è elevato dal 35° al 40° anno il limite massimo di età per essere ammessi al concorso.

Del limite stesso non sarà tenuto conto per i concorrenti che siano impiegati dello Stato da almeno un triennio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 luglio 1924.

p. *Il Ministro*: PEGLION.

Concorso per esami e per titoli a 11 posti di professore straordinario di lingua italiana, storia e geografia nel ruolo delle Regie scuole agrarie medie.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214 sull'ordinamento dell'insegnamento agrario medio;

Decreta:

E' aperto il concorso per esami e per titoli, ad 11 posti di professore straordinario di lingua italiana, storia e geografia, nel ruolo delle Regie scuole agrarie medie.

I professori delle scuole stesse sono classificati al gruppo *A*, gradi 10°, 9° ed 8°, di cui al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395; ad essi compete lo stipendio iniziale di L. 9500 oltre il supplemento di servizio attivo di L. 600 E' loro dovuta inoltre l'indennità caro viveri nella misura stabilita dal decreto stesso.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta bollata da L. 3, dovrà pervenire al Ministero dell'economia nazionale - Direzione generale dell'agricoltura, non oltre il 15 ottobre 1924.

Alla domanda, che dovrà contenere l'indicazione della dimora del concorrente, saranno allegati i seguenti documenti:

a) atto di nascita dal quale risulti che il concorrente non abbia oltrepassato il 35° anno di età,
b) stato di famiglia;
c) attestato di cittadinanza italiana;
d) attestato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni ove il concorrente dimorò nell'ultimo triennio;
e) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;
f) certificato di sana costituzione fisica;
g) attestato di adempiuto obbligo di leva militare;
h) laurea di dottore in lettere;
i) titoli, documenti e pubblicazioni che dimostrino nel candidato la sua preparazione a coprire i posti messi a concorso;

l) quietanza comprovante il versamento, presso un ufficio del registro, della tassa di L. 50, ai sensi del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) gli aspiranti che provino, mediante certificato dell'Amministrazione dalla quale dipendono, di occupare posto di ruolo al servizio dello Stato.

I documenti che corredano la domanda debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e portare la vidimazione dell'autorità politica o giudiziaria a seconda dei casi.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) debbono avere data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Gli esami avranno luogo in Roma presso il Ministero dell'economia nazionale e consisteranno in una prova scritta ed in una lezione, seguita da interrogazioni, sul programma allegato al presente decreto.

A parità di merito saranno preferiti gli invalidi di guerra, i feriti in combattimento, gli orfani di guerra ed i figli di invalidi di guerra, gli insigniti di decorazione al valore ed infine chi abbia prestato servizio militare come combattente.

Per i già combattenti è elevato dal 35° al 40° anno il limite massimo di età per essere ammessi al concorso.

Del limite stesso non sarà tenuto conto per i concorrenti che siano impiegati dello Stato da almeno un triennio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 luglio 1924.

p. *Il Ministro*: PEGLION.

Programma per il concorso a posti di professore di lingua italiana, storia e geografia nelle Regie scuole agrarie medie.

LETTERATURA ITALIANA.

I periodi della storia della letteratura italiana e i loro caratteri.

1° L'origine della lingua. L'origine della letteratura. I grandi trecentisti;

2° L'umanismo e la letteratura volgare del secolo XV;

3° Gli scrittori maggiori del secolo XVI. — L. Ariosto, N. Machiavelli, F. Guicciardini, B. Castiglione, A. Caro, P. Bembo, B. Cellini, G. Vasari, T. Tasso;

4° Il rinnovamento. G. Parini e V. Alfieri. Il neoclassicismo di V. Monti e di U. Foscolo. A. Manzoni e il romanticismo. Il Leopardi e il pessimismo;

5° La letteratura moderna. G. Carducci, G. Pascoli, A. Fogazzaro, G. D'Annunzio, E. De Amicis, G. Verga.

Il candidato dovrà anche esporre e commentare un tratto di autore di notevole valore artistico, scelto dagli esaminatori tra almeno sei tratti d'autore, ch'egli stesso indicherà come particolarmente studiati da lui.

STORIA.

Le civiltà orientali. La civiltà greca.

La civiltà romana. Sue origini e svolgimento. La vita dei Romani. Le grandi conquiste. L'Impero. Il Cristianesimo. L'Impero bizantino e la sua organizzazione. Il Feudalismo. Le Repubbliche marinare. I Comuni. Le Signorie. Le grandi Monarchie assolute europee. Le grandi scoperte e i viaggi d'esplorazione. Lo stato della Chiesa nel XIII e XIV secolo. L'umanesimo. La riforma e la controriforma.

La dissoluzione delle antiche forze unitarie europee (diritto romano, Chiesa cattolica) e il formarsi della nuova unità europea. Le condizioni dell'Italia nel secolo XVIII. La Rivoluzione francese. Il movimento napoleonico. Mazzini e Gioberti. Movimenti e rivoluzioni. Guerre dal 1848 al 1849. Repubblicanesimo. Federalismo. Unitarismo monarchico dal 1848 al 1859. La formazione dell'unità italiana 1859-60. L'assetto politico dell'Europa nel 1860.

Il problema romano e la legge delle guarentigie. L'Italia dal 1870 al 1914. Forze politiche, economiche e morali. Politica interna ed estera dei principali Stati con particolare riguardo al problema coloniale.

La guerra mondiale 1914-1918. Nuovo assestamento del mondo civile.

GEOGRAFIA.

Geografia generale astronomica, fisica e antropica.

Geografia fisica, politica ed economica dei principali Stati del mondo e in particolare dell'Italia.

Le vie di comunicazione mondiali.

Distribuzione nel mondo, delle principali produzioni specialmente agricole.

*

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso per esami per 8 posti di capi tecnici aggiunti nel personale civile tecnico per le Direzioni ed uffici del genio militare della Regia marina.

IL MINISTRO PER LA MARINA
DI CONCERTO COL
MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 sull'ordinamento gerarchico delle amministrazioni dello Stato.

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084 riguardante le norme esecutive, interpretative ed integrative di quelle concernenti il trattamento economico e di carriera del personale dell'Amministrazione dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami per n. 8 posti di capi tecnici aggiunti nel personale civile tecnico per le Direzioni ed Uffici del genio militare della Regia marina con lo stipendio annuo di L. 7000 lorde, oltre il supplemento di attività di L. 500 (1).

Dei posti messi a concorso n. 2 saranno conferiti subito ai vincitori del concorso stesso, e gli altri man mano che si renderanno vacanti.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 3, e corredate dei necessari documenti, dovranno essere trasmesse al Ministero della marina, Direzione generale dei personali civili ed affari generali, e pervenire non oltre 40 giorni dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

a) la specialità per la quale intendono concorrere;

b) il loro preciso recapito;

c) i documenti annessi alle domande;

d) che accettano qualsiasi destinazione.

Le domande degli invalidi di guerra, debitamente documentate, dovranno pervenire al Ministero per il tramite della sede centrale della Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, la quale dovrà unire il certificato di invalidità di cui al n. 9 dell'art. 4.

Art. 3.

Potranno prendere parte al concorso:

a) gli impiegati di ruolo dell'Amministrazione marittima di categoria inferiore in servizio al 30 settembre 1922;

b) gli avventizi e diurnisti che, a prescindere dai limiti di età, al 1° dicembre 1923 erano in servizio presso le Amministrazioni dello Stato;

c) gli altri cittadini italiani che si trovino nelle condizioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. Atto di nascita legalizzato da cui risulti che alla data del presente decreto l'aspirante ha compiuto i 18 anni e non oltrepassato i 30 anni di età.

Per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra italo-austriaca 1915-1918, il limite massimo di età è elevato a 35 anni.

Per gli invalidi di guerra di cui all'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, il limite stesso è elevato ad anni 39.

Per coloro che siano già impiegati di ruolo della Amministrazione o avventizi o diurnisti presso le Amministrazioni dello Stato si prescinde da qualsasi limite di età.

2. Certificato di cittadinanza italiana legalizzato.

3. Certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del Tribunale civile e penale del luogo di nascita del candidato.

---

(1) Il ruolo organico del personale civile tecnico delle Direzioni ed Uffici del genio militare della Regia marina comprende i seguenti posti:

Capi tecnici aggiunti con lo stipendio da L. 7000 a L. 9500 oltre L. 500 di supplemento di attività. Si può essere promossi capi tecnici dopo 4 anni.

Capi tecnici con lo stipendio da L. 9500 a L. 11,600 raggiungibile in 13 anni, oltre L. 600 di supplemento di attività.

Primi capi tecnici con lo stipendio da L. 11,600 a L. 13,700 raggiungibile in 13 anni, oltre L. 800 di supplemento di attività.

Capi tecnici principali con lo stipendio da L. 13,700 a L. 16,000 raggiungibile in 12 anni, oltre L. 1000 di supplemento di attività.

4. Certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune di abituale residenza dell'aspirante, legalizzato dal prefetto o dal sotto prefetto.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

5. Certificato dell'esito definitivo di leva.

6. Diploma originale di licenza di Istituto nautico, oppure di licenza di Istituti professionali di 3° grado o di Istituto tecnico (sezione agrimensura o fisico matematica vecchio ordinamento).

I cittadini italiani divenuti tali in relazione al trattato di pace, potranno produrre titoli di Istituti corrispondenti della cessata monarchia austro-ungarica.

7. Fotografia di data recente dell'aspirante sulla quale deve essere apposto di pugno dell'aspirante il proprio nome e cognome.

8. Quietanza dell'Ufficio del registro da cui risulti che l'aspirante ha pagato la tassa di ammissione al concorso di L. 25.

9. Gli invalidi di guerra oltre ai suddetti documenti, devono produrre la dichiarazione d'invalidità anche agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312 che dev'essere rilasciata dalla sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra.

10. Gli avventizi e diurnisti debbono inoltre produrre una dichiarazione dell'autorità da cui dipendono dalla quale risulti che il candidato il 1° dicembre 1923 prestava servizio nell'Amministrazione marittima in qualità di operaio, avventizio o giornaliero.

Della presentazione dei documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5, sono dispensati gli aspiranti i quali siano già impiegati di ruolo di Amministrazioni di Stato.

Art. 5.

Il candidato dovrà possedere la necessaria attitudine fisica che sarà accertata all'atto della presentazione mediante visita medica inappellabile eseguita da due ufficiali medici della R. marina.

Da tale visita medica saranno esentati i concorrenti invalidi di guerra, i quali verranno sottoposti a visita sanitaria del collegio medico di cui all'art. 30 del regolamento approvato con R decreto 29 gennaio 1922, n. 92 riguardante l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312 per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice verrà nominata dal Miistero della marina e sarà così composta:

Presidente: Un colonnello del genio militare.

Membri: Un tenente colonnello o maggiore del genio militare; un capitano del genio militare con le funzioni di segretario; due capi tecnici principali.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in prove scritte, prove grafiche e orali, giusta i programmi annessi al presente decreto.

Essi avranno luogo a Genova e le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno comunicati ai singoli interessati e con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38, 39 del R. decreto n. 2960 del 30 dicembre 1923 circa disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 8.

I temi delle prove scritte e grafiche saranno formulati dalla Commissione aggiudicatrice, e, sempre quando ciò sia possibile, tale formulazione sarà fatta immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova.

Art. 9.

A ciascuna delle prove di esame sono attribuiti 20 punti.

Per essere dichiarato idoneo il candidato deve avere riportato una media di almeno 12 punti in ciascuna materia e nel caso che non fosse dichiarato idoneo in una materia non potrebbe essere ammesso alle altre prove.

Per essere ammesso alla prova orale il candidato deve aver ottenuto almeno una media di 14 punti nelle prove scritte, pratiche e grafiche.

E' inoltre attribuito a ciascuna materia il coefficiente indicato nel programma annesso al presente decreto.

Ciò posto, la votazione per la classifica dei candidati ha luogo nel seguente modo:

il punto medio di ciascuna materia risulta dalla somma dei punti divisa pel numero degli esaminatori;

il punto medio ottenuto dal candidato in ciascuna prova si moltiplica per il relativo coefficiente;

la somma dei prodotti così ottenuti per tutte le materie costituirà la classifica di ogni concorrente per formare la graduatoria per i risultati idonei.

Art. 10.

I posti messi a concorso:

1. Saranno conferiti in ordine di merito ai candidati idonei di cui alla lettera *a*) dell'art. 3;

2. Il 10 per cento al massimo del ruolo organico sarà riservato agli aspiranti invalidi di guerra dichiarati idonei;

3. La metà al massimo dei posti che risulteranno vacanti, dopo quelli concessi ai concorrenti di cui ai numeri 1 e 2 di questo articolo, sarà riservata ai concorrenti, risultati idonei, dei quali tratta la lettera *b*) dell'art. 3;

4. I rimanenti posti messi a concorso saranno conferiti ai giovani non appartenenti alle categorie *a*) *b*) del ripetuto art. 3.

La Commissione aggiudicatrice formulerà distinte graduatorie per ciascuna delle categorie di candidati sopra menzionati, per ordine di punti, fino a raggiungere il numero dei posti messi a concorso per ciascuna specialità, avvertendo che, per quelli della lettera *b*) dell'art. 3 gli idonei appartenenti all'Amministrazione marittima dovranno avere la precedenza su quelli delle altre amministrazioni dello Stato. A parità di punti si applicherà la norma dell'art 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Le graduatorie dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto del Ministro della marina e pubblicato sul foglio d'ordini del Ministero. Contro di esse non è ammesso alcun ricorso.

Il Ministero della marina potrà provvedere alla sostituzione di coloro tra i dichiarati vincitori del concorso che non raggiungessero entro il termine stabilito la residenza loro assegnata.

Tale sostituzione sarà effettuata mediante assunzione in servizio, in ordine di graduatoria, di altrettanti candidati dichiarati idonei.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno, con decreto ministeriale assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno definitivamente confermati nell'impiego con l'annuo stipendio iniziale per ciascuna specialità stabilito dalle tabelle in vigore.

Coloro che allo scadere del perioro di esperimento non siano ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad alcuno indennizzo.

Art. 12.

Durante il perioro di esperimento, verrà corrisposto agli assunti in servizio, un assegno mensile di L. 450 lordo. Tuttavia il personale proveniente da altri ruoli conserva, durante il periodo di prova, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e le indennità temporanee mensili, senza alcun diritto a supplemento di servizio attivo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 28 giugno 1924.

Il Ministro delle finanze.
DE' STEFANI.

Il Ministro della marina.
REVEL.

Programma per gli esami di concorso ai posti di capo tecnico aggiunto delle direzioni ed uffici del genio militare della Regia marina.

Numero di ordine del programma	MATERIE D'ESAME	Se scritto, grafico, orale, o pratico	Durata dell'esame		Coefficiente d'importanza
			Ore	Minuti	
1	Svolgimento di un tema di indole tecnica della specialità	Scritto	6	—	3
2	Disegno architettonico	Grafico	6	—	2
3	Matematiche	Orale	—	20	2
4	Costruzioni	Id.	—	30	2
5	Topografia	Id.	—	10	2
6	Prova pratica	Pratico { rilievo disegno	3 e 6	—	3
7	Leggi e regolamenti	Orale	—	10	1

N. 1 DEL PROGRAMMA.

SVOLGIMENTO DI UN TEMA D'INDOLE TECNICA DELLA SPECIALITÀ.

I candidati svolgeranno un tema determinato, d'indole tecnica riguardante la professione di capo tecnico aggiunto delle Direzioni ed uffici del genio militare della marina.

Nel voto sarà anche tenuto conto della proprietà della lingua e della calligrafia.

N. 2 DEL PROGRAMMA.

DISEGNO ARCHITETTONICO.

I candidati dovranno disegnare in base a norme e condizioni generali stabilite dalla Commissione esaminatrice: particolari di fabbricati o manufatti eseguendone le piante e le sezioni e prospetti nelle scale grafiche che saranno indicate.

N. 3 DEL PROGRAMMA.

MATEMATICHE.

A) *Aritmetica*:

1. Numerazione parlata e scritta — Cifre romane — Le prime quattro operazioni sui numeri interi — Prove delle operazioni.
Divisibilità dei numeri — Massimo comun divisore e minimo multiplo — Ricerca di tutti i divisori di un numero.

Esercizi:

2. Frazioni ordinarie — Riduzioni delle frazioni allo stesso denominatore — Operazioni sulle frazioni ordinarie — Frazioni decimali — Loro proprietà — Operazioni sulle frazioni decimali — Esercizi e problemi.
3. Trasformazioni delle frazioni comuni in decimali e delle decimali in comuni.
Sistema metrico decimale — Misure — Pesi — Numeri complessi ed operazioni sui numeri complessi — Esercizi e problemi.
4. Dell'innalzamento a potenza e della estrazione delle radici — Estrazione della radice quadrata degli interi, dalle frazioni comuni e dalle frazioni decimali — Esercizi e problemi.
5. Dei rapporti e delle proporzioni — Regola del tre — Rapporti diretti ed inversi — Regola del tre composta — Regola d'interesse semplice e composta — Regola di Società e d'alligazione — Problemi.

B) *Algebra*:

1. Calcolo letterale — Monomi e polinomi — Addizione e sottrazione algebrica — Addizione e sottrazione di polinomi — Riduzione dei termini simili in un polinomio — Moltiplicazione e divisione di un polinomio per un monomio — Moltiplicazione dei polinomi — Prodotti notevoli — Divisione dei polinomi.
2. Identità algebriche ed equazioni — Risoluzioni di equazioni di 1° grado ad un'incognita — Grado di un'equazione — Risoluzione delle equazioni di 2° grado — Relazione fra le radici ed i coefficienti della equazione.
3. Equazioni di 1° grado a due e più incognite — Sistemi di equazioni di 1° grado — Risoluzione di un sistema di equazione di 1° grado contenente tante incognite, quante sono le equazioni — Sistemi formati da un numero di equazioni diverso da quello delle incognite.
4. Progressioni aritmetiche e geometriche — Logaritmi — Sistema di logaritmi a base 10 — Proprietà dei logaritmi — Uso delle tavole di logaritmi — Operazioni coi logaritmi.

N. B. — Il candidato dimostrerà essenzialmente la conoscenza del suindicato programma nella risoluzione di esercizi pratici.

C) *Geometria piana*:

1. Assiomi e postulati — Angoli — Rette perpendicolari ed oblique — Rette parallele e teoremi relativi.
2. Triangoli e teoremi relativi — Parallelogrammi — Poligoni — Poligoni equivalenti — Teorema di Pitagora.
3. Cerchio e teoremi relativi — Tangenti — Secanti — Intersezioni e contatti di cerchio — Angoli nel cerchio — Triangoli e poligoni iscritti e circoscritti.
4. Segmenti proporzionali — Triangoli e poligoni simili.
5. Misura delle rette e degli angoli — Perimetri ed aree dei triangoli, dei poligoni, del circolo, del settore, del segmento, della corona circolare.

D) *Geometria solida*:

1. Rette e piani perpendicolari e paralleli — Angoli diedri — Angoli poliedri — Poliedro — Prismi e parallelepipedi — Superficie e volume.
2. Piramide — Superficie e volume — Volume dei tronchi a basi parallele.
3. Cilindro — Superficie e volume.
4. Cono — Superficie e volume — Volume dei tronchi a basi parallele.
5. Sfera — Circoli massimi e minori — Superficie della sfera, del fuso, della zona — Volume della sfera, dello spicchio, del segmento sferico, del settore sferico.
6. Poliedri regolari e irregolari — Superficie e volume dei poliedri.

E) *Elementi di trigonometria*:

1. Nozioni di trigonometria rettilinea — Linee trigonometriche — Definizioni — Principali relazioni fra le linee trigonometriche e loro uso — Risoluzione dei triangoli rettangolari — Esercizi.

N. 4. DEL PROGRAMMA.

COSTRUZIONI.

1. Classificazione dei terreni in rapporto alla loro consistenza coesione delle terre ed aumento di volume quando vengono smosse — Scarpate naturali — Lavori di terra — Sterri e riporti — Modo di eseguirli — Precauzioni da prendersi — Tracciamento degli uni e degli altri.
Scavi: comuni, subacquei eseguiti con mezzi ordinari e con macchine effossorie.
Opere di consolidamento: Seminagioni e piantamenti, impelliciature e graticci — Gabbioni — Muri a secco — Muri di sostegno — Fossi — Banchine — Cunette.
2. Trasporto delle terre: Paleggiamento — Trasporti con ceste carriole, carrette a mano, carri a cavalli, vagoncini — Trasporto per vie d'acqua — Misura dei volumi dei solidi di sterro e di riporto.
3. Strade ordinarie e di città: Profili longitudinali e trasversali — Curve e pendenze — Inghiaiate — Massicciate, selciati e lastricati — Cenni sulle strade ferrate — Sezione delle strade — Ballast — Larghezza interna del binario — Corpo stradale — Curve e pendenze — Gallerie — Armamento fisso.
4. Proprietà generale dei legnami da costruzione: Difetti del legname — Specie di legnami da costruzione più usati — Congiunzioni dei legnami — Connessioni semplici e composte — Denominazione e forma dei tagli e degli incastri occorrenti per le congiunzioni.
5. Usi del legname nelle strutture degli edifizi: Assiti — Solai e pavimenti — Tavolato — Armature di tetti — Nomenclatura ed ufficio di ciascuna parte di esse — Uso dei legnami nelle parti completive degli edifizi — Imposte di porte e finestre — Invetriate — Cancellate — Usi del legname nelle fondazioni dei muri e nei lavori marittimi e fluviali.
6. Usi del legname in alcuni lavori provvisionali: Ponti ed armature di servizio — Modo di costruzione di varie specie di esse — Armatura e centinatura delle volte — Puntellatura di volte e solai — Puntellatura di fabbricati pericolanti o lesionati.
7. Lavori di ferro ed altri metalli: Caratteri naturali del ferro — Ghisa e suoi caratteri — Lamiere e filo di ferro — Diverse specie di ferro fucinato — Caratteri distintivi di ogni specie — A quali usi sono più adatte le diverse specie — Usi del ferro da fucina e della ghisa nei diversi lavori di costruzione — Mezzi più comuni per prevenire l'ossidamento — Acciaio suoi caratteri e proprietà — Rame — Piombo — Zinco — Stagno — Bronzo — Ottone, loro caratteri e proprietà; loro usi più comuni nelle costruzioni — Valutazione delle opere di metallo.
8. Pietre naturali: Loro classificazione rispetto alle costruzioni — Marmi — Pietre dure — Pietre tenere — Pietre da taglio — Pietre comuni, loro uso comune — Caratteri dai quali si riconoscono i difetti delle pietre.

PIETRE ARTIFICIALI.

Laterizi: Loro composizione — Diverse specie di laterizi — Loro forme e dimensioni più comuni — Fabbricazione e cottura dei laterizi — Loro classificazione rispetto al grado di cottura — Impiego di ciascuna qualità.
9. Gesso: Come se ne conosce la bontà — Modo di impiegarlo — Suoi usi principali — Conservazione.
Calce: Contrassegni per giudicare se la pietra è calcinata al giusto punto.
Calce viva: Sua estinzione — Metodi più usati all'uopo — Avvertenze da aversi in questa operazione.
Calce spenta od in pasta: In quali casi conviene adoperarla subito ed in quali casi no — Limite di tempo oltre il quale la calce spenta non può essere adoperata.
Calci comuni e idrauliche: Distinzione delle prime in grasse e magre — Caratteri esterni dai quali si arguisce che le calci sono idrauliche e modo di accertarsene — Proprietà essenziali delle calci idrauliche.

Rena: Distinzione delle rene relativamente ai luoghi donde sono estratte — Vantaggi ed inconvenienti delle rene fossili, fluviali e marina — Segni da cui si può riconoscere la purezza delle rene — Precauzioni da prendersi prima da impiegarle quando sono più o meno mescolate colla ghiaia e col pietrisco.

Pozzolana: Varie specie — Sue proprietà ed uso — Caratteri da cui si può riconoscere la sua maggiore o minore bontà — Provenienza della pozzolana.

Malte: Diverse specie — Malte comuni — Malte idrauliche — Natura e proporzioni dei componenti — Loro usi — Preparazione dei componenti — Modo di impastare le malte.

Cementi: Loro proprietà — Modo di applicare i cementi.

Asfalto: Modo di preparazione ed applicazione ai vari usi dell'asfalto naturale e di quello artificiale.

Calcestruzzo: Varie specie — Natura e proporzione dei componenti — Modo di confezionarlo e metterlo in opera all'asciutto e sott'acqua — Massi artificiali — Modo di eseguirli.

10. **Scavi:** Scavi per fondazioni — Caratteri da cui si riconosce se il fondo è solido — Modo di tracciare gli scavi di fondazione — Scavi armati — Scavi in sezione ristretta.

Scavi subacquei: Cassero — Paratie stabili e provvisorie — Scavo della terra entro il cassero per fondazioni di pile di ponti.

Fondazioni: Sistema di fondazioni da adottarsi in relazione alla maggiore o minore consistenza del terreno ed al peso del fabbricato — Fondazioni su archi e pilastri — Fondazioni su terreni mobili — Compressione del suolo — Costipamenti — Palificate — Specie di legname da preferirsi — Modo di conficcare i pali a rifiuto di maglio — Precauzioni da prendersi al riguardo — Battipali e mazze — Fondazioni su platee generali, a scaglioni, continue, subacquee — Fondazioni ad aria compressa.

11. **Costruzioni di muri:** Murature di pietrame — Murature di mattoni — Murature di pietrame listato con cinture di mattoni — Regole per eseguirle a dovere — Disposizione dei mattoni nella costruzione dei pilastri e dei muri di varie grossezze — Muri dei sotterranei e muri fuori terra — Quantità di materiali occorrenti per 1 mc. di muratura di pietrame e di mattoni.

Modo di tracciare i fabbricati: Tracciamento dei muri ai vari piani e delle aperture di vario genere.

Strumenti occorrenti pei tracciamenti: Rigoni — Lignoni — Piombino — Squadra — Squadro semplice e graduato — Archipenzolo — Livella a bolla d'aria.

Unione di nuovi muri coi vecchi: Immorsature — Addentellati — Rabbrecciamento dei muri.

Costruzione di pietre da taglio: Ponti di servizio — Capre ed armature diverse per il trasporto, tiro e collocamento in opera della pietra da taglio — Modo di attaccare i pezzi colle corde e colle grappe di ferro — Modo di mettere in opera la pietra da taglio — Archi di pietra, soglie, stipiti, davanzali, zoccoli, rivestimenti, basamenti, banchine, tombini e chiusini.

12. **Archi e piattabande:** Sordini — Volte — Denominazioni delle singole parti delle volte — Intradosso — Estradosso — Piedritti — Imposta — Vertice o chiave della volta — Saetta o monta-corda.

Principali specie di volte: Volte cilindriche semplici od a botte — Rampanti — Volte cilindriche composte — Volte a padiglione, a botte con testa di padiglione, a botte con lunetta — Volte a crociera — Unghie — Volte sferiche — Volte a bacino — Volte a vela — Armature — Centine — Manto — Formazione dell'imposta — Formazione delle volte — Serraglia o chiave — Disposizione delle centine ed armature — Disposizione dei filari di mattoni — Lunette — Spinta degli archi e delle volte — Rinfianchi — Voltini o porcelle — Cappe.

Disarmo delle volte: Come debba operarsi — Precauzione da prendersi al riguardo.

Chiavi e bolzoni: Radiciamenti — Giunti delle chiavi.

Metodi pratici per segnare diverse curve: Curve circolari — Curve elittiche — Curve per rampanti di scale — Curve paraboliche — Curve policentriche.

Misura delle volte a botte, a padiglione, a crociera ed a vela.

Solai di travi e travicelli di legno — Di travi di ferro a I con voltine e volterrane — Solai di cemento armato.

Soffitti piani e centinati, loro armatura, loro costruzione con canne acciaccate o stuoie, con rete di filo di ferro.

13. Intonachi: Diverse specie — Malte con cui vogliono essere eseguiti — Modo di eseguirli — Intonaco per cornici — Cornicioni — Fasce — Bugne — Capitelli — Intonaco a lucido — Intonaco di asfalto.

Pavimenti di laterizi, di lastre di pietra, di mattonelle di cemento, di marmo, di legna — Battuto di cemento e di asfalto naturale ed artificiale — Battuto alla veneziana — Ciottolato — Accoltellato — Sottofondo — Modo di esecuzione dei pavimenti e battuti.

14. — Copertura degli edifizi: Varie forme di tetti — Terrazzi.

Armatura di tetti sopra muri — Tetti con incavallate diverse: di legno, di ferro e miste — Particolari relativi.

Piccole armature di tetti — Grosse armature.

Copertura di tegole curve, maritate, alla marsigliese, di lamiera di ferro galvanizzata, di eternit, cartone catramato — Coperture di ardesie — Modo di eseguirle.

15. Scale: Varie specie — Alzata — Pedata dei gradini — Riparto dei gradini — Pianerottoli — Scale su rampanti, da sbalzo, a chiocciola — Ringhiere — Balaustre.

16. Macchine ed apparati per muovere grandi pesi: Leve — piano inclinato, burbera, argano, paranco, antenna, gru, capra, carriuole.

17. Misura delle fabbriche e dei vari elementi che le compongono: Computo metrico — Calcoli estimativi.

18. Cenni sulla resistenza dei materiali: Trazione e compressione — Taglio flessione e torsione — Solidi caricati di punta — Coefficienti di resistenza — Uso pratico di manuale del Colombo nel calcolo delle dimensioni da assegnarsi ai membri delle incavallature dei solai, ecc.

19. Riparazione di edifizi già costruiti: Restauri — Adattamento — Riforme — Sbadacchiature, fasciature, puntellature, ecc. — Sottomurazioni — Norme per la demolizione degli edifizi.

20. Sagome ed ordini dell'architettura civile: Caratteristiche dei 5 ordini: Toscano, Dorico, Jonico, Corintio e Composito.

21. Opere di finimento dei fabbricati: Diramazioni d'acqua — Latrine, diversi tipi — Lavandini — Bagni — Fognatura domestica.

Apparecchi di riscaldamento: Cucine — Stufe — Caloriferi: ad aria, a vapore ed a termosifone.

Ventilazione.

Impianti d'illuminazione — Illuminazione elettrica.

Ascensori.

Telefoni.

Parafulmini.

Particolari dei fabbricati: Porte — Finestre — Zoccoli — Modiglioni — Stipiti — Architravi — Soglie — Cornici — Cornicioni in muratura, in cemento — Stuoiato — Grondaie — Doccioni — Fumaioli — Camini Abbaini — Lucernari — Opere di coloritura — Verniciatura — Decorazione.

N. 5 DEL PROGRAMMA.

TOPOGRAFIA.

1. Planimetria: Nozioni fondamentali — Allineamenti — Curve — Poligonazione — Paline — Canne metriche — Catene — Regole pratiche pei canneggiatori.

2. Squadro agrimensorio: Goniometri semplici ed a cannocchiale — Problemi che si risolvono con detti strumenti — Lettura degli angoli — Verifiche — Rettifiche degli strumenti.

3. Rilevamento dei terreni: Metodi diversi di poligonazione: triangolare, ortogonale, per irradiamento, per intersezione — Impiego degli strumenti topografici nei diversi casi.

4. Altimetria — Nozioni preliminari

5. Strumenti per rilievi altimetrici: Livelli ad acqua, a bolla d'aria ed a cannocchiale — Verifiche e rettifiche.

6. Operazioni altimetriche: Livellazione semplice e composta — Livellazione longitudinale e trasversale — Formazione dei profili e delle sezioni — Livellazione raggiante piani quotati — Piani a curve orizzontali — Tracciamento e rilievo.

7. Rilevamento dei fabbricati: Piante — Elevazione — Sezioni.

8. Valutazione della superficie dei terreni: Trasformazione e riduzione delle aree — Divisione e permutazione delle aree — Delimitazione — Terminazione e rettificazione dei confini.

N. 6 DEL PROGRAMMA.

PROVA PRATICA.

Rilevare dal vero e porre in disegno nella scala che verrà indicata la pianta di un fabbricato o parte di un fabbricato, di un limitato appezzamento di terreno e simili.

Il candidato dovrà dimostrare di conoscere bene l'uso delle canne metriche, dello squadro semplice e graduato, del livello ad acqua e del livello a cannocchiale.

Nel voto sarà tenuto conto oltre che dell'esattezza del rilievo, anche dell'esecuzione del disegno.

N. 7 DEL PROGRAMMA.

LEGGI E REGOLAMENTI.

Articoli del Codice civile riguardanti le costruzioni, legge e regolamento per la prevenzione degli infortuni sul lavoro — Assicurazione degli operai — Regolamento edilizio e di igiene — Contabilità dei lavori — Documenti costituenti un progetto — Contratti e capitolati di appalto — Misura, contabilità e liquidazione dei lavori.

Pronto soccorso per gli infortuni.

Boselli Giuseppe, gerente

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.